COMUNE DI VALLO TORINESE

CAP 10070 - PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI DI VALLO TORINESE

(Approvato con delibera consiliare n. 3 del 20 maggio 2005

e modificato con DCC n. 45 del 18 dicembre 2006 e n. 15 del 27 giugno 2008)

ART. 1
Costituzione

1. La Consulta dei giovani è composta dai giovani residenti a Vallo Torinese **che nell'anno in corso compiranno il 15° anno di età fino a quelli che nello stesso anno compiranno il 29° anno di età**.

ART. 2
Finalità e attività

1. Scopo della Consulta è quello di favorire la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa del Comune di Vallo Torinese ed in genere di incentivare il rapporto tra i giovani e le istituzioni, enti ed altre consulte che operano a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.
2. A questo scopo la Consulta dei Giovani può:
 - organizzare attività culturali o sociali rivolte ai giovani ed ai ragazzi;
 - esprimere pareri, presentare proposte e collaborare a progetti per i giovani predisposti dall'Amministrazione Comunale;
 - interagire con enti ed Associazioni in genere ed in particolare con quelle presenti sul territorio.

ART. 3
Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta Giovanile: l'Assemblea; l'Ufficio di Presidenza; eventuali Gruppi di lavoro.

ART. 4
Assemblea

1. Fanno parte dell'assemblea i giovani di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce, periodicamente, almeno tre volte all'anno.
3. L'Assemblea può riunirsi in via straordinaria su richiesta di metà dei componenti.
4. Il Sindaco, o suo delegato, può richiedere la convocazione dell'Assemblea tutte le volte che lo ritenga opportuno.
5. La riunione di insediamento è convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato alle politiche giovanili.
6. Le sedute sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
7. Alle riunioni della Consulta possono partecipare i membri della Giunta Comunale ed il Consigliere Comunale delegato ai giovani.
8. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria avviene mediante affissione pubblica e con altri mezzi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.
9. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico o via e-mail con almeno 24 ore di anticipo.

ART. 5
Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da un Segretario e da tre membri, eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione.
2.Nella seduta dell'Assemblea convocata per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza ogni componente effettivo della Consulta può esprimere al massimo due preferenze.
3. L'Ufficio di Presidenza designa al suo interno il Tesoriere.
4. I componenti l'Ufficio di Presidenza restano in carica due anni e, se rientrano ancora nella fascia di età, possono essere rieletti.
5. Ogni componente dell'Ufficio di Presidenza decade dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate. In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Ufficio di Presidenza subentrerà alla carica il primo degli esclusi.
6. L'Ufficio di Presidenza, tra le altre cose, dovrà anche:
- aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta dei Giovani;
- curare la convocazione della Consulta;
- comunicare al Sindaco le sedute dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza;
- redigere i verbali delle sedute sia della Consulta che dell'Ufficio di Presidenza e degli eventuali Gruppi di lavoro.

7. Il Presidente è il referente nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
8. Alle sedute dell'Ufficio di Presidenza può partecipare il Sindaco o l'Assessore delegato alle Politiche Giovanili.

ART. 6
Gruppi di lavoro

1. Per particolari argomenti, questioni od attività possono essere designati dall'Assemblea degli appositi Gruppi di lavoro, aventi lo specifico compito di raccogliere informazioni sugli argomenti o questioni in oggetto ed elaborare eventuali proposte in merito.

ART. 7
Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti in entrambi gli organismi, è decisivo il voto del Presidente.
2.Il Presidente ha facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.
3. Le deliberazioni della Consulta dei Giovani non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

ART. 8
Sede

1. La Consulta Giovanile ha sede presso l'edificio Comunale; le riunioni, in genere, si svolgeranno nella sala consigliare.

ART. 9
Norma finale

1. La Consulta può costituirsi in associazione al fine di poter partecipare all'erogazione dei fondi stanziati dalla Regione a favore delle iniziative giovanili.